



PEC 6108/17.11.17

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



3012771-16/11/2017-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
TEGLIO VENETO (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
TEGLIO VENETO (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 580/2017/PRSP del 16 febbraio 2017

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 580/2017/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 16 febbraio 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;


VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1. della stessa relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva previsto di completare la verifica dei questionari sui rendiconti 2013 e di analizzare quelli sui rendiconti 2014;

VISTO che nella citata deliberazione n. 87/2016/INPR, al punto D.1. veniva stabilito che: "*...i controlli sugli Enti Locali dovranno*



essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno".


VISTO il preambolo della richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR nel quale si teneva conto, in ordine alle funzioni assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e alla fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare dell'attuale organico di personale di magistratura che: "... risulta diminuito di n. 1 unità e, a breve, subirà una ulteriore decurtazione di n.2 unità.

CONSIDERATO, altresì, l'elevatissimo carico di lavoro assegnato ai magistrati, attualmente in servizio nella Sezione;

RITENUTO necessario individuare le modalità operative in grado di salvaguardare la funzionalità dei controlli contemplati in sede del programma annuale 2016 approvato con la richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR;

RITENUTO pertanto necessario effettuare il controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria riguardante i rendiconti 2014, allo stato degli atti delle istruttorie svolte, con riserva tuttavia di approfondimento in occasione delle verifiche riguardanti i successivi cicli di bilancio;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio



finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di
TEGLIO VENETO sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle
Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 9/2017, che ha deferito la
questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia
specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;


FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi
dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266
e dai dati in possesso di questa Corte, del Comune di Teglio Veneto
sono emersi i seguenti profili di tendenziale criticità, che
costituiscono presupposto per una pronunzia specifica.

1. L'esame congiunto del questionario relativo al rendiconto 2014 e della
relazione dell'Organo di revisione ha evidenziato numerose incongruenze.

1.1. Per quanto riguarda l'equilibrio di parte corrente, in sede di previsione
2014 l'equilibrio è stato conseguito mediante utilizzo di entrata in
c/capitale con vincolo di destinazione (trasferimento comunale) per
l'importo di euro 108.507,00. I dati relativi all'esercizio 2013 sono difforni
da quelli riportati nella relazione dell'organo di revisione: euro 28.961,28
- utilizzati per garantire l'equilibrio in sede di rendiconto 2013 - nel
questionario vengono classificati come "proventi da concessioni
cimiteriali" mentre per il revisore si tratta di "contributo per permessi di
costruire".

1.2. Per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale, la compilazione delle



risultanze del rendiconto degli esercizi 2012 e 2013 e preventivo 2013 non sembra corretta. Nelle tre colonne in questione manca, infatti, l'indicazione della quota di entrate di parte capitale che va sottratta in quanto già utilizzata per garantire l'equilibrio di parte corrente (la relazione del revisore sembra, invece, riportare i dati corretti).

1.3. Quanto al risultato di amministrazione, la ripartizione risultante dal questionario non è conforme a quella desunta dalla relazione dell'organo di revisione nella parte relativa al vincolo per spese in c/capitale. La quota libera dell'avanzo si discosta per euro 137.451,53. I dati del questionario coincidono, però, con quelli visualizzabili in Finanza Locale (MIN).

2. L'Ente è stato destinatario dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 richiesta e concessa nell'esercizio 2013 per euro 163.752,56, non correttamente contabilizzata nell'esercizio in esame (deliberazione Cdc n. 19/SEZAUT/2014/QMIG dell'11/07/2014).

Nell'esercizio 2013 non è stata sterilizzata la somma ricevuta dalla Cassa DD.PP. in quanto è stato accertato e riscosso al titolo V l'importo di euro 163.752,36, mentre è stato creato al titolo III della spesa un fondo per euro 136.475,68, da cui l'Ente ha impegnato e pagato detto importo (differenza positiva euro 27.276,88). Il fondo avrebbe dovuto essere costituito per l'intero importo dell'anticipazione concessa - non impegnabile - e ridotto annualmente della quota rimborsata (che va registrata a parte su un capitolo di spesa impegnabile).


Come conseguenza, nell'esercizio 2014, dovrebbe trovare riscontro il fondo anticipazione liquidità ridotto delle quote rimborsate.

Inoltre, dal prospetto all. a) alla deliberazione di Giunta Comunale n.

28/2015 (di riaccertamento straordinario dei residui) si evince l'impegno n. 236/2013 di euro 162.025,47 conservato tra i residui passivi.

Attesa l'entrata in vigore, dall'esercizio 2015, della contabilità armonizzata, va ricordato che la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17/12/2015 si è pronunciata sul metodo di corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in applicazione dei principi di armonizzazione contabile, per cui è necessario, in aggiunta alla contabilizzazione della quota capitale annuale a rimborso della anticipazione, predisporre uno specifico accantonamento annuale sull'avanzo di Amministrazione, al fine di sterilizzare gli effetti di tale anticipazione di liquidità.

Rinviando a tale pronuncia per l'esame nel merito della questione in discorso, si richiamano di seguito i principi di diritto ivi enunciati: *"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio". "L'impegno contabile per il rimborso*




dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa". "L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

Il suddetto fondo, non impegnabile nell'esercizio, dovrà, nella sua interezza, confluire nel futuro risultato di amministrazione, su cui dovrà essere costituito apposito vincolo nella voce "parte accantonata".

Laddove il risultato di esercizio dovesse essere negativo, l'Ente dovrà provvedere al ripiano con le tempistiche ordinarie previste dalla normativa. L'eventuale disavanzo non potrebbe comunque qualificarsi come "disavanzo tecnico" (ipotesi prevista dall'art. 3, comma 13 del D.lgs. n. 118/2011 in fase di riaccertamento straordinario), restando pertanto esclusa la possibilità di ripianare con le modalità ed i termini previsti in tal caso, ma semplicemente come disavanzo (parte disponibile negativa) e, quindi, ripianabile con i criteri ordinari previsti dall'art. 188 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e confermati dall'art. 42 del D. Lgs. 118/2011.

Su ciò vigilerà la Sezione in occasione dei controlli di competenza relativi ai successivi esercizi.

3. L'Ente ha operato il riaccertamento straordinario dei residui al




1.1.2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29 aprile 2015, rettificata con deliberazione GC n. 34 in data 25 maggio 2015 per duplicazione di poste cancellate definitivamente dal bilancio dell'Ente (n. 2 impegni di euro 726,00 ciascuno). Il risultato di amministrazione viene, pertanto, ridotto di euro 1.452,00 rispetto alla deliberazione precedente. Sia i residui attivi che quelli passivi (si tratta solo di residui di parte capitale) cancellati sono stati tutti reimputati all'esercizio 2015. Si registra la cancellazione definitiva di residui passivi per un importo rilevante (1,025 mln), a fronte della cancellazione di residui attivi per euro 205 mila.

Tra i residui di maggiore importo si riscontra l'importo di euro 199.852,40, relativo ad un contributo regionale cancellato sia in entrata che in spesa e l'importo di euro 722.006,86 relativo al fondo aree svantaggiate che è stato cancellato solo dai residui passivi, ma la cui quota è stata posta a vincolo del risultato di amministrazione rideterminato al 01/01/2015.

Non risulta costituito il Fondo Pluriennale Vincolato in quanto i residui attivi eliminati risultano superiori a quelli passivi.

Il questionario sul bilancio di previsione 2015 riporta i dati del risultato di amministrazione ante deliberazione di GC n. 34/2015 (quella, cioè, di rettifica).

Alla luce di quanto sopra detto, la Sezione riserva, nell'ambito dei controlli sui successivi esercizi, ulteriori valutazioni ed approfondimenti in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed in particolare alla correttezza delle reimputazioni e alla costituzione dei fondi obbligatori.



4. L'Ente dichiara che in sede di rendiconto 2014 sono stati segnalati debiti fuori bilancio per l'importo di euro 26.098,20 riconosciuti e finanziati, però, nell'esercizio 2015.


Dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/04/2015 (relativa al riaccertamento straordinario dei residui) si evince che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in pari data è stata riconosciuta la legittimità di dette somme.

La Sezione, riservando ogni ulteriore valutazione ai controlli di competenza sui successivi esercizi, richiama l'attenzione di codesto Ente sul fatto che il debito fuori bilancio può essere definito come quel "debito costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto" (cfr.: Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; principio contabile n. 2) e che, pertanto, rappresenta, sostanzialmente, una obbligazione dell'ente locale, valida sul piano giuridico, ma assunta in violazione del procedimento giuscontabile di spesa normativamente previsto.

Osserva, quindi, che l'ordinamento giuridico e contabile degli enti locali disciplina compiutamente il procedimento di spesa che, ai sensi dell'art. 182 T.U.E.L. si compone delle fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. All'uopo vanno distinti "l'impegno amministrativo", riconducibile all'art. 183

T.U.E.L., dal c.d. "impegno contabile" che, invece, fa capo all'art. 191 T.U.E.L.. Il primo (quello amministrativo) si concretizza nel momento in cui sorge l'obbligazione tra l'ente locale ed il terzo, costituisce vincolo al bilancio ed il responsabile dell'atto di impegno deve farsi anche carico di verificarne la legittimità in punto di diritto; il secondo (quello contabile) consiste nella apposizione, da parte del responsabile finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. L'impegno amministrativo non può sorgere in assenza di impegno contabile perché principio ineludibile del nostro ordinamento è la necessità di dover reperire, preventivamente, la copertura finanziaria della spesa. Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, è consentito solo per le cinque ipotesi espressamente individuate dalla norma (art. 194 TUEL) ovvero:

- 1) sentenze passate in giudicato;
- 2) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto e purché sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio ex art. 114 T.U.E.L. e purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- 3) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- 4) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;




5) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 T.U.E.L., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Raccomanda quindi, per il futuro, l'oculata programmazione delle spese prevedibili al fine di ricondurre il rimedio di cui all'art. 194 TUEL nel suo corretto ambito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione, tali da integrare, allo stato, criticità che determinano l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare riferimento alla corretta compilazione e redazione dei documenti contabili;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di una corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, raccomandando di porre in essere, qualora non già avvenuto, ogni




- necessaria azione volta alla sterilizzazione dell'anticipazione;
- raccomanda l'oculata programmazione delle spese prevedibili al fine di ricondurre il rimedio di cui all'art. 194 TUEL al suo corretto ambito.

Dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Teglio Veneto per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2017.


Il magistrato relatore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il 16/11/2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

